

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 8<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 1958

(97<sup>a</sup> Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MENGHI

### INDICE

#### Disegni di legge:

« Modificazioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, sul demanio armentizio » (2209) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 1008, 1009
CARELLI . . . . .	1008
PASTORE . . . . .	1009
RISTORI . . . . .	1009

« Sostituzione dell'articolo 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315, relativo alla destinazione dei proventi derivanti all'U.N.I.R.E. dall'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli » (2464) (D'iniziativa dei deputati Negrari ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE, relatore . . . . .	1005, 1006, 1007
SPEZZANO . . . . .	1006, 1007

« Modifica dell'articolo 30 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ratificato, con modificazioni, con legge 4 maggio 1951, n. 538 » (2465) (D'iniziativa del deputato Sorgi) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, relatore . . . . .	1007
--------------------------------	------

#### Sull'ordine dei lavori:

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 1009, 1010
BOSIA . . . . .	1009

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Bosi, Bosia, Carelli, Cerutti, Colombi, Dardanelli, De Giovine, Fabbri, Ferrari, Liberati, Menghi, Merlin Umberto, Ragno, Ristori, Rogadeo e Sereni.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Pallastrelli è sostituito dal senatore Angelilli.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Raffaele Pastore.

FERRARI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Negrari ed altri: « Sostituzione dell'articolo 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315, relativo alla destinazione dei proventi derivanti all'U.N.I.R.E. dall'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli » (2464) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Negrari ed altri: « Sostituzione dell'articolo 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315, relativo alla destinazione dei proventi derivanti all'U.N.I.R.E. dall'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

*Articolo unico.*

L'articolo 3 della legge 24 marzo 1942, numero 315, è sostituito dal seguente:

« I proventi netti del totalizzatore e delle scommesse a libro, dedotte le spese di organizzazione del servizio e l'eventuale quota da corrispondere agli Enti e Società delegati all'esercizio delle scommesse a norma dell'articolo precedente, anche, ove sia ritenuto necessario, come contributo alle spese di gestione per gli ippodromi, sono destinati, in base a deliberazione dell'U.N.I.R.E., alla costituzione di un fondo premi per le corse, da ripartire fra le Società e gli Enti ippici; nonchè a provvidenze per l'allevamento secondo programmi annuali da sottoporre alla approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

Poichè io stesso sono relatore, posso dire che col provvedimento in esame si vuol meglio regolare la destinazione dei proventi che all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine derivano dall'esercizio delle scommesse sulle corse ippiche.

Questi proventi l'U.N.I.R.E. in parte li destina all'incremento delle corse con premi, cappe ed altro; in parte al miglioramento delle razze equine. Ora, con il disegno di legge in esame si tende a far sì che, contrariamente a quanto è avvenuto sino ad oggi, la parte maggiore dei proventi delle scommesse venga assicurata al miglioramento delle razze equine e non all'incremento delle corse.

Il disegno di legge, presentato da deputati di ogni partito, è stato approvato all'unanimità dall'altro ramo del Parlamento.

SPEZZANO. Benchè, come ha giustamente rilevato il Presidente, il provvedimento rechi le firme di deputati di tutti i partiti — compreso il mio — e alla Camera dei deputati sia stato approvato all'unanimità, non posso fare a meno di manifestare nei confronti del disegno di legge in esame le mie più gravi perplessità. In Italia in fatto di lotterie, di giochi e di premi stanno avvenendo in questi giorni cose

che tutti purtroppo conosciamo: la stampa se ne occupa ampiamente perchè si tratta di veri e propri scandali. Consentitemi anzi di dichiarare che nella mia qualità di membro della Commissione di controllo degli istituti previdenziali ho fatto ripetute richieste al presidente della Commissione stessa affinché venga indetta una riunione per accertare come stanno le cose. Ripeto che la stampa va segnalando fatti gravissimi e noi non possiamo quindi approvare un disegno di legge come quello in esame senza procedere a uno studio veramente serio del suo contenuto e di quelle che possono essere le sue conseguenze.

Ho una certa pratica dei campi di corse, e a mio avviso con il provvedimento proposto si verrebbe in definitiva a stabilire un miglior modo per incrementare le scommesse e una nuova forma di bisca. Ed è forse il caso di ricordare che dal 1946 al 1950 questi giochi sono stati del tutto proibiti. Comprendo che sono in atto manovre per sciogliere il Senato: ma la materia in esame è molto delicata e questo sistema di voler approvare un disegno di legge all'ultimo momento senza un attento studio e una discussione adeguata, a mio parere non è nè utile nè conveniente e soprattutto torna a danno del prestigio del Senato.

Chiedo quindi un rinvio, affinché ognuno di noi abbia il tempo necessario per esaminare attentamente il disegno di legge in argomento.

PRESIDENTE, *relatore*. Quanto lei ha detto, senatore Spezzano, è giusto, perchè noi dobbiamo sempre indagare sulle modalità di impiego del pubblico denaro. Ma qui non si tratta di procedere a una riforma dalla quale potrebbe risultare un incremento dei giochi e delle speculazioni, bensì di regolare meglio l'impiego del denaro che per legge va all'U.N.I.R.E., impiego che sino a oggi era affidato all'arbitrio di questo Ente. Con il nuovo articolo 3 si tende infatti a disciplinare la destinazione del denaro proveniente dalle scommesse in maniera che la maggior parte di esso venga impiegata per il miglioramento delle razze equine.

SPEZZANO Tutto ciò l'avevo già capito, ma il disegno di legge dice: « I proventi netti del totalizzatore e delle scommesse eccetera... sono destinati, in base a deliberazioni del-

l'U.N.I.R.E., alla costituzione di un fondo premi per le corse... ». Ora è evidente che le corse assumono maggiore importanza e quindi le scommesse sono tanto più forti, quanto più sono elevati i premi delle corse. Se poi si aggiunge che il fondo premi è « da ripartire fra le Società e gli Enti ippici »...

PRESIDENTE, *relatore*. Ma questi sono già previsti dalla legge...

SPEZZANO. Ciò non significa niente; il legislatore deve sapere quali sono queste « Società » e questi « Enti ippici ». Io non dico che il disegno di legge vada respinto; ma affermo che per essere a posto con la nostra coscienza di galantuomini e con il nostro dovere di legislatori, dobbiamo discutere sulla base di una relazione dettagliata che ci permetta di conoscere la vera portata del provvedimento. Comprendo che il fatto stesso che il disegno di legge rechi le firme anche di deputati che appartengono alla nostra corrente, potrebbe indurci ad approvarlo; ma il nostro stretto dovere ci impone invece — ripeto — di approvarlo soltanto a ragion veduta, cioè dopo che ci siamo resi conto di come realmente stiano le cose.

PRESIDENTE, *relatore*. Come ho già detto, e come del resto risulta chiaramente dalla relazione che ha accompagnato il disegno di legge all'altro ramo del Parlamento, mentre fino ad ora i proventi derivanti all'U.N.I.R.E. dall'esercizio delle scommesse andavano quasi tutti alle corse, e in piccolissima parte alle provvidenze per l'allevamento, con il provvedimento in esame le proporzioni verrebbero a cambiare, tanto più che i programmi annuali di dette provvidenze sarebbero sottoposti all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Mi pare quindi che si tratti di una sana iniziativa. Comunque se lei, senatore Spezzano, insiste nella sua richiesta di rinvio, io non ho alcuna difficoltà ad accoglierla.

SPEZZANO. Rinviare l'argomento a una prossima seduta non ci costa niente; avremo così la possibilità di giudicare il provvedimento con la necessaria preparazione.

PRESIDENTE, *relatore*. Se non si fanno osservazioni, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Sorgi: « Modifica dell'articolo 30 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ratificato, con modificazioni, con legge 4 maggio 1951, n. 538 » (2465) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del deputato Sorgi: « Modifica dell'articolo 30 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ratificato, con modificazioni, con legge 4 maggio 1951, n. 538 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

*Articolo unico.*

L'articolo 30 del decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ratificato, con modificazioni, dalla legge 4 maggio 1951, n. 538, è sostituito dal seguente:

« L'Amministrazione forestale provvede a fornire gratuitamente, ai sottufficiali, alle guardie scelte, alle guardie ed agli allievi guardie, le divise, le calzature e gli altri capi di vestiario, nella misura e con le stesse modalità di concessione, stabilite in ogni tempo, per i corrispondenti gradi degli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Al predetto personale, quando svolge mansioni di ufficio e sia stato autorizzato ad indossare l'abito civile, in cambio degli oggetti di cui sopra viene corrisposta una indennità mensile di lire 900 ».

Qualsiasi altra disposizione che contrasti con la presente legge è abrogata.

Se i colleghi non hanno nulla in contrario riferirò io stesso sul provvedimento. Esso tende in sostanza a stabilire per i Forestali le stesse concessioni in fatto di vestiario già in

8<sup>a</sup> COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)97<sup>a</sup> SEDUTA (26 febbraio 1958)

atto per altri Corpi, come, ad esempio, per quello delle guardie di pubblica sicurezza.

In cambio del vestiario agli interessati viene corrisposta un'indennità mensile di lire 900 quando svolgono mansioni di ufficio e sono autorizzati a indossare invece della divisa l'abito civile.

Poichè nessuno chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

**Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea del disegno di legge: « Modificazioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, sul demanio armentizio » (2209) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, sul demanio armentizio », già approvato dalla Camera dei deputati.

CARELLI. Dichiaro di ritirare gli emendamenti da me presentati durante le sedute precedenti; sono pronto ad approvare il disegno di legge insieme all'ordine del giorno annunciato nella scorsa seduta dal senatore Raffaele Pastore.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

L'articolo 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, è sostituito dal seguente:

« È in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste consentire la legittimazione dei possessi abusivi di quelle zone che risulteranno non necessarie all'uso pubblico e non trasformabili in strade, purchè le occupazioni siano di data anteriore al 30 settembre 1957 e gli abusivi occupatori si obblighino a pagare il prezzo di stima, salva sempre l'osservanza

delle altre condizioni stabilite dal regolamento ».

(È approvato).

#### Art. 2.

L'articolo 8 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, è sostituito dal seguente:

« Per la legittimazione dei possessi abusivi di cui al precedente articolo 7 e per la vendita dei terreni disponibili di cui al seguente articolo 9 saranno redatti, a cura del Commissariato di reintegra dei tratturi, appositi verbali, che avranno tutti gli effetti dell'atto pubblico ai sensi dell'articolo 2700 del Codice civile, e diventeranno obbligatori per l'Amministrazione soltanto dopo che saranno stati approvati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste ».

(È approvato).

#### Art. 3.

Entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge, con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quelli delle finanze e del tesoro, possono essere trasferiti gratuitamente alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina e in via subordinata agli enti di riforma istituiti in applicazione delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841, nei territori di loro competenza, o all'Opera nazionale combattenti i suoli tratturali sclassificati e i terreni ottenuti in permuta, per la loro successiva assegnazione a lavoratori manuali della terra, secondo le norme che regolano l'attività dei predetti enti.

(È approvato).

#### Art. 4.

L'articolo 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, è sostituito dal seguente:

« I terreni che risulteranno non occupati, o il cui possesso non sarà stato legittimato ai termini degli articoli 7 e 8, ove non siano necessari ai bisogni della industria armentizia

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

97ª SEDUTA (26 febbraio 1958)

o ad altre esigenze di uso pubblico, saranno sclassificati ed alienati ai termini del secondo comma del precedente articolo 3.

Su tali terreni avranno prelazione per l'acquisto a trattativa privata:

a) i Comuni nel rispettivo perimetro del centro urbano per quelle zone che risultino strettamente indispensabili a locali e permanenti usi pubblici;

b) fuori dei suddetti perimetri urbani, gli Enti, i Consorzi, e le società agricole e industriali che risultino legalmente costituite e perseguano riconosciuti scopi di interesse nazionale, con mezzi e sistemi che siano dall'Amministrazione giudicati adatti agli scopi medesimi;

c) in via subordinata i proprietari ed enfiteuti delle terre che fronteggiano, nel senso della loro lunghezza, le zone tratturali disponibili, con preferenza ai coltivatori diretti, sempre che l'assegnazione totale o parziale del terreno tratturale fronteggiante serva all'arrotondamento della loro proprietà rustica, quando questa risulti insufficiente all'impiego della mano d'opera agricola dei rispettivi nuclei familiari;

d) i lavoratori manuali della terra in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 2 della legge 6 agosto 1954, n. 604, sempre che i suoli tratturali ed i terreni ottenuti in permuta non siano stati richiesti dagli Enti o dalle persone indicate nelle lettere precedenti.

Il diritto di prelazione deve essere esercitato a pena di decadenza entro sessanta giorni, decorrenti, per gli aventi diritto indicati nelle lettere a) e b), dalla data di pubblicazione del *Foglio annunzi legali* nel quale sia stato inserito l'avviso previsto dall'articolo 17 del Regolamento approvato con il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2801, modificato dal regio decreto 16 luglio 1936, n. 1706, e, per gli altri, dalla scadenza del termine entro il quale esso doveva essere esercitato dai più preferiti.

La vendita sarà fatta a prezzo di stima, ma per i Comuni e per gli Enti di cui alle lettere a) e b) del presente articolo tale prezzo sarà ridotto di un terzo ».

PASTORE. L'articolo 4 dovrebbe precedere l'articolo 3, data l'importanza delle disposizioni del primo comma. D'altra parte l'arti-

colo 4 è molto equivoco: parla di terreni abusivamente occupati i quali sono oggi pochissimi...

PRESIDENTE. Secondo quanto dicemmo nella seduta precedente, i suoi rilievi troveranno posto in un ordine del giorno.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 4.

(È approvato).

RISTORI. Chiedo, insieme ai senatori Bosi, Colombi, Sereni e Spezzano che il presente disegno di legge sia rimesso all'esame dell'Assemblea. Presento la relativa richiesta.

PRESIDENTE. Poichè, a norma dell'articolo 26 del Regolamento, un quinto dei componenti della Commissione ha chiesto che il presente disegno di legge sia discusso e votato dal Senato, il provvedimento stesso è rimesso alla Assemblea.

L'esame del disegno di legge proseguirà pertanto in sede referente.

#### Sull'ordine dei lavori.

BOSIA. Chiedo se non sia possibile esaminare in questa seduta il disegno di legge d'iniziativa dei senatori Papalia e altri concernente la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia.

PRESIDENTE. Non è possibile discutere oggi questo disegno di legge, in quanto la Commissione finanze e tesoro non ha ancora espresso in merito il suo parere e ha anzi chiesto una proroga.

BOSIA. Appunto in relazione a tale richiesta e alle difficoltà interposte, che possono mettere in pericolo la possibilità che il provvedimento venga approvato, pregherei l'onorevole Presidente di compiere tutti i passi che riterrà più opportuni affinchè si possa procedere all'esame e all'approvazione del disegno di legge da parte delle Commissioni dei due rami del Parlamento prima del loro scioglimento. In caso contrario per altri cinque anni la categoria dei

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

97ª SEDUTA (26 febbraio 1958)

cacciatori dovrebbe restare in attesa della soluzione...

PRESIDENTE. Dopo che la nostra Commissione avrà approvato il provvedimento, in via privata io potrò fare il possibile per sollecitarne l'approvazione da parte della Commissione competente della Camera dei deputati. Ora però non ci resta che attendere il pa-

rere della Commissione finanze e tesoro, pare che cercherò di ottenere il più presto possibile.

*La seduta termina alle ore 10,30.*

DOTT. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.